

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0007016

032101.01.4179.005

Roma, 18 maggio 2012

**OGGETTO: Locali di custodia munizioni/armi delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (TNS).
Chiarimenti**

Si fa riferimento alla nota concernente l'oggetto, indicata a margine, per chiarire che il rischio associato alla presenza del locale di custodia armi e munizioni dovrà essere considerato nella documentazione da presentare a corredo della S.C.I.A. di cui al D.P.R. 151/11 per l'intero compendio "poligono TSN" quale impianto sportivo qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie lorda in pianta al chiuso superi i 200 m² (cfr. attività 65 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11).

Per tali locali - non configurabili tra le attività di cui al punto 18 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11 che sono riferite ai depositi di vendita - potranno trovare applicazione, per quanto compatibili, le misure di sicurezza indicate nell'art. 16 del D.M. 18 marzo 1996 recante "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi*".

Nel ricordare che tale provvedimento costituisce la regola tecnica antincendi da applicare negli impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazione e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., si evidenzia che nel caso in cui non ricorrano le condizioni di assoggettabilità dell'intero impianto dovrà essere verificata l'assoggettabilità delle singole aree a rischio specifico sopra citate.

Quanto sopra, ferma restando la valutazione dei rischi da effettuarsi in ottemperanza alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'applicazione dei disposti di cui al T.U.L.P.S. in caso di manifestazioni configurabili come pubblico spettacolo.

Richiesta della società

Il Ministero della Difesa, sta predisponendo una nuova direttiva che mira a disciplinare i requisiti che debbono essere posseduti dai locali adibiti alla custodia delle munizioni/armi delle Sezioni di T.S.N

Questa U.I.T.S., Ente Pubblico vigilante e di coordinamento delle Sezioni ai sensi del DPR 90/2010, rivolge quesito interpretativo a codesto Ministero al fine di avere conferma che detti locali di custodia munizioni e armi non rientrino nell'obbligatorietà del Certificato Prevenzione Incendi.

Si premette che detto locale non può ricondursi alle attività n. 18 di cui al DPR 1 agosto 2011 n.151 "Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive" per le motivazioni e gli allegati di seguito elencati:

- a) Le attività istituzionali di tiro delle Sezioni T.S.N. si svolgono, di regola, in poligoni demaniali dichiarati agibili dall'autorità militare.

Il compendio "poligono TSN" comprende:

- un edificio sociale
- una "zona operativa" costituita da *stand di tiro*
- una "zona servizi".

Nell'ambito dell'edificio sociale è ricavato un locale adibito alla custodia delle munizioni/armi.

- b) Relativamente alle munizioni, si tratta di munizioni per l'impiego sportivo ed istituzionale nelle varie tipologie (per arma lunga e per arma corta), il cui quantitativo, in peso di polvere equivalente, risulta essere complessivamente sempre non superiore a kg 200 (duecento), come espressamente indicato nel promemoria allegato (Allegato 1).
- c) Il locale destinato alla custodia delle munizioni/armi risulta situato al piano terra del fabbricato sociale e risulta essere compartimentato, rispetto ai locali adiacenti e/o sovrastanti, con strutture murarie in muratura piena o in calcestruzzo armato.
- d) Il D.P.R. n. 90/2010 (art.61, comma 2) prevede che le Sezioni del T.S.N. svolgono l'attività di tiro a segno con il coordinamento dell'U.I.T.S. e sotto la vigilanza:
- del Ministero della Difesa, per quanto attiene la "*tenuta degli impianti di tiro*";
 - del Ministero dell'Interno, per i compiti di "*pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi*".
- e) La legge n. 110/75, all'art. 31, detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle armi e delle munizioni da parte delle Sezioni T.S.N., *in deroga alle previsioni poste per i privati*. Questa attività non è riconducibile ad attività di minuta vendita.

- f) Il D.P.R. n. 90/2010 attribuisce esclusivamente al Ministero della Difesa, la regolamentazione (compresa l'agibilità) sui locali di custodia delle munizioni/armi delle Sezioni del T.S.N. (Si evidenzia che il citato DPR 90/2010 non fa riferimento a depositi munizioni ma a locali custodia delle Sezioni TSN).
- g) Infine, a seguito di specifico quesito della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, l'Ispettorato Regionale VV.F. della Toscana, con nota n. 7309 del 5/7/1997 (sulla quale la D.G. della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi con successiva Nota n. P1599/4179 del 14/10/1997 esprime parere di concordanza), dichiara che (Allegato 2) *“i poligoni di tiro non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ravvisandosi per tali impianti problematiche di tipo essenzialmente antinfortunistico legate all'impiego delle armi da fuoco”*.
- h) Ad integrazione di quanto sopra riportato si allega il parere del Prof. ... (omissis) in merito alla direttiva tecnica sui locali di custodia delle munizioni delle Sezioni TSN, la loro agibilità ed i limiti di detenzione di polvere equivalente (Allegato 3).

Tutto ciò stante, si prega voler precisare se i locali custodia munizioni/armi delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale sono soggetti o meno ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Cordiali saluti.

Allegati: 1) Promemoria UITS - marzo 2012 -
2) Nota n° 7309 dell'Ispettorato regionale VV.FF. Toscana
Nota n° 1599/4179 Ministero Interno D.G. Protez. Civile
3) Parere Prof.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)